

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Art. 247 – Le pelli di macello sono consegnate ai consorzi fra macellai o vendute a negozianti e conciatori.

Art. 248 – Il prezzo delle pelli animali, bovini ed equini, è espresso per chilogrammo e varia secondo le qualità degli animali macellati.

Il prezzo indicato in contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Art. 249 – Le pelli bovine ed equine di macello vengono contrattate a peso reale, intendendosi con tale espressione il peso delle pelli al momento della consegna.

Le pelli bovine ed equine fresche vengono classificate per la vendita nelle seguenti categorie:

- vitelli da 3 a 12 kg;
- vitelli da 12,1 a 20 kg;
- bovetti e scottoni fino a 30 kg;

- bovetti e scottoni oltre a 30 kg;
- vacche sino a 30 kg;
- vacche oltre i 30 kg;
- buoi sino a 40 kg;
- buoi oltre i 40 kg;
- civetti da 30 a 40 kg;
- tori oltre i 40 kg.
- cavalli di tutti i pesi;
- puledri fino a 12 kg;
- muli di tutti i pesi
- asini di tutti i pesi.

Per i vitelli, i pesi si intendono riferiti a pelli quadrate ossia prive di testa e zampe.

Art. 250 – La consegna delle pelli è eseguita nei singoli negozi dei produttori o al macello pubblico, all’incaricato del compratore ovvero presso il recapito di quest’ultimo.

Nei comuni rurali la consegna è fatta settimanalmente.

All’atto della consegna si riscontra il numero, la specie, la qualità ed il peso.

Art. 251 – Le pelli devono essere consegnate fredde vuote di carne, di vertebre e di carniccio, senza corna ed unghie, ed in stato di pulitura tale da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Per le pelli appena macellate si applica una riduzione del 3% sul peso. Per le pelli refrigerate o comunque bagnate si applica un’equa riduzione.

Art. 252 – Quando la pelle è in stato di incipiente putrefazione o presenta difetti tali da non essere mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla.

Art. 253 – Il pagamento delle pelli è eseguito di regola con periodicità mensile.

Art. 254 – La vendita delle pelli salate è operata in lotti o “a peso di macello” (peso coda) o “a peso ripesato”.

Il “peso ripesato” è quello che viene stabilito all’atto della consegna delle pelli dopo la salatura; prima di stabilire il “peso ripesato” le pelli debbono essere sottoposte alla scolatura per 12 ore in fossa e 24 ore fuori fossa in pile.

Dette pile vengono formate rispettivamente:

- di 250-300 pelli di vitelli da kg 8 in meno;
- di circa 250 pelli di vitello da kg. 8 a 12;
- di circa 150-175 pelli di vitellone;
- di circa 150 pelli bovine;
- di circa 150-200 pelli equine.

Qualora le pelli siano salate a secco (fuori fossa) non si esegue la impilatura e la scolatura; in tutti i casi però il peso viene stabilito dopo la spazzatura del sale aderente alle pelli.

E' facoltà del compratore assistere all'operazione di apertura delle vasche e di impilatura.

Art. 255 – La consegna delle pelli salate è operata nel magazzino del venditore e la determinazione del “peso ripesato” viene eseguita all’atto della consegna.

Allo scopo di riconoscere la provenienza delle pelli si usa talvolta contrassegnarle (“marcarle”) in presenza del venditore.

Art. 256 – Nei contratti di compravendita delle pelli salate in lotti, ne viene stabilito il numero approssimativo, sul quale è concessa una tolleranza in più o in meno del 10%. Inoltre viene indicato il peso totale della partita ed il peso medio di ciascuna pelle. Sul peso medio, ai fini della determinazione del prezzo è concessa una tolleranza fino a 1 kg per le pelli di bovino adulte e fino a gr. 250 per quelle di vitello.

Art. 257 – Il ricevimento fatto direttamente e senza riserve dal compratore o da un suo incaricato fa prova di pieno gradimento della merce in qualità e peso ed esonera il venditore dalle responsabilità relative, salvo il caso di vizio occulto.